

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO, BURTULO, MONTINI e TESSITORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1969

Istituzione di una soprintendenza alle antichità  
per la Regione Friuli-Venezia Giulia con sede Udine

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni, ma più che mai dopo l'attuazione dell'istituto regionale, si impone di necessità la istituzione della Soprintendenza alle antichità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine.

Già Aquileia di per sè potrebbe giustificare la richiesta. Ma la regione Friuli-Venezia Giulia vanta, oltre Aquileia, Forum Julii, (Cividale) Julium Carnicum (Zuglio) e Surtio e Osoppo e Gemona e Torre di Pordenone, tutte le località che, come dagli avanzi restituiti, fanno sperare che, nel loro ambito si celino altre vestigia della vita pre-romana, o romana o paleocristiana. Nè vanno omessi nella provincia di Gorizia San Canziano di Isonzo e San Giovanni del Timavo, senza voler accennare alle grotte scoperte nella Regione, una delle quali ha reso di recente notevoli documenti di un mitreo.

Trieste, oltre al Teatro romano ed al Colle di San Giusto coi suoi « romani ruderi » ha rivelato anche una chiesa paleocristiana con pavimento musivo. In breve il complesso degli elementi storico-archeologici della Regione legittimano la proposta contenuta nel presente disegno di legge.

La soprintendenza di Padova, da cui oggi dipende per le antichità il Friuli-Venezia Giulia, oberata com'è di lavoro per le altre nove provincie ed i cospicui centri archeologici sui quali esercita la sua giurisdizione e cioè Venezia con Altino e Julia Concordia, già città romane di rilievo, Treviso con la città (Tarvisium) e con Opitergium (Oderzo), Padova in sè ed Ateste (Este), Vicenza con i documenti romani e paleocristiani della città e con le sue grotte, Verona città principe con il suo territorio per ogni specie di antichità e Belluno con Feltre e Lagole ed altri stanziamenti paleoveneti e Rovigo con Adria e Trento e Bolzano non possono non assorbire, oltre misura, l'intera capacità della soprintendenza di Padova.

L'istituenda nuova soprintendenza alle antichità nel Friuli-Venezia Giulia oltre ad alleggerire l'imponente mole di lavoro e l'enorme peso della patavina, oltretutto risponde ad una esigenza soprattutto di carattere funzionale, attesa la vastità del territorio delle quattro provincie (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste) che dovrà servire, e avuto riguardo all'importanza archeologica dei cen-

tri di origine romana lassù esistenti: la sua sede è prevista ad Udine, che della regione — non soltanto geograficamente ma anche sotto il profilo archeologico, costituisce il punto centrale — e che può essere raggiunta in breve tempo da tutte le località summenzionate. La nuova soprintendenza alle antichità con sede in Udine, rispetto a quella patavina, garantisce economia di tempo e di denaro poichè Aquileia, Cividale, Zuglio Carnico (per nominare soltanto i tre maggiori nuclei archeologici della Regione), distano da Padova dai 150 ai 200 chilometri, mentre si raggiungono con un percorso di 18, 20, 50 chilometri.

Viene ad avvalorare la tesi della fondatezza della proposta il fatto che il Friuli-

Venezia Giulia, già Regione a statuto speciale, rimarrebbe soggetto alla giurisdizione di una soprintendenza che appartiene ad una Regione diversa dalla propria.

Osservasi infine che la nuova soprintendenza non comporterà un onere finanziario degno di rilievo: una decina di persone in tutto, da trasferirsi all'occorrenza da altri uffici basteranno al buon funzionamento del nuovo istituto.

Una parte del suddetto personale può essere tratto senz'altro dagli uffici relativi già esistenti nella regione (Udine, Gorizia e Trieste). Per queste considerazioni si confida nell'approvazione del seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituita, con sede in Udine, una soprintendenza alle antichità per l'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono attribuite a detta soprintendenza le competenze nell'ambito regionale già appartenenti alla soprintendenza alle antichità di Padova e alla soprintendenza ai monumenti, gallerie ed antichità di Trieste, per quest'ultima limitatamente al settore specifico delle antichità.

### Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte attingendo alle somme disponibili di cui al capitolo 3523 del Ministero del tesoro, relativo al fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso.